

“Da niente, niente deriva, di niente, niente residua....da qualcosa, qualcosa può derivare e di qualcosa, qualcosa può residuare”

(g-a. n.)

Le sigle associative e sindacali medico-legali italiane riunite in coordinamento e riunitesi a Roma in data 21.06.2012, preso atto delle pur condivisibili finalità della Legge n.27/2012, che mira al contenimento di pretese risarcitorie indebite o illecite, approva il seguente documento.

- 1- La formulazione equivoca del testo di legge si presta a fuorvianti interpretazioni potendo risultare produttiva di iniquità addirittura maggiori di quelle alle quali si è inteso porre rimedio negando il giusto ristoro di danni alla persona, anche di lieve entità;
- 2- Si ribadisce l'insostituibilità dell'apporto tecnico dello specialista in medicina legale in ogni fase dell'accertamento e della valutazione del danno, nello spirito della migliore metodologia operativa, che non può essere vincolata ad alcun preordinato schematismo e deve svolgersi nel pieno rispetto di un'indagine semeiologica coerente e della critica valutazione delle soggettività inerenti la specificità dell'evento, ivi compresa la eventuale necessità di ricorrere ad approfondimenti strumentali;
- 3- Si ribadisce che esistono quadri sintomatologici secondari a traumi minori (ad esempio traumi contusivo-distorsivi), che sembrano preoccupare in modo preminente il legislatore, per i quali, comunque, la clinica propria alla professionalità dell'accertamento medico-legale ben può rendere accessorio o superfluo il ricorso ad indagini strumentali per ottenere un preciso inquadramento diagnostico e valutativo. E comunque la professionalità medico-legale è idonea ad ogni caratteristica dell'accertamento come sopra debitamente richiamata.
- 4- Si sottolinea che i disturbi psico-reattivi sfuggono per definizione a un accertamento di natura strumentale che sembrerebbe essere indicato dal dispositivo di legge come criterio accertativo, ciò non potendo assumersi aprioristicamente come assenza di lesione o di infermità.
- 5- Si sottolinea come la esistenza della lesione e/o della menomazione sia subordinata esclusivamente alla competente valutazione del nesso di causalità materiale nel rigoroso rispetto della criteriologia, che è appannaggio dello specialista medico-legale, al quale solo compete interpretarla con coerenza ed applicarla con qualificata capacità professionale.
- 6- Si rifiuta di condividere qualunque apodittica imposizione, da qualsivoglia parte provenga, che rischi di coartare la libertà professionale e la coerenza scientifica dello specialista in medicina legale, costringendolo impropriamente a modificare una metodologia valutativa ossequiosa della migliore dottrina medico legale.
- 7- Si deve infine far proprio e idealmente sottoscrivere il documento prodotto a riguardo dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, segnatamente

quando : “ ..stigmatizza l’inaccettabilità di alcuna interpretazione che possa andare ad interferire nel merito dell’indagine cui il medico legale è tenutorespinge qualsiasi possibile interpretazione che possa determinare una selezione di criteri, mezzi e oggetto del relativo accertamento medico-legale.....respingendo interpretazioni che possano determinare un’invasione di quello spazio incompressibile di autonomia e responsabilità del medico in generale e del medico legale in particolare, e ricorda che non può essere messa in discussione la competenza del medico legale di valutare il nesso di causalità materiale tra l’evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico-funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento”.

- 8- In particolare si deve far propria l’ affermazione finale del documento citato secondo la quale “il medico, forte del Codice Deontologico, non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza di valutazione e della libertà di scienza e coscienza, nel rispetto della propria dignità di professionista, a tutela della salute e dei diritti del paziente”.

Il coordinamento delle sigle associative, per tutto quanto sopra, auspica che venga predisposto al riguardo, con estrema urgenza, un intervento legislativo che ponga rimedio alle incongruità sopra citate.

Dott. F. Ammaturo - Associazione Nazionale Medici INPS (ANMI) – Federazione Medici di Enti Privati e Pubblica Amministrazione (FeMEPA)

Dott. P. Malavenda – Associazione Nazionale Medici INAIL (ANMI – INAIL)

Prof. P. Arbarello – Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)

Dott. M. Chiarito – Associazione Nazionale Medici Legali (ANML)

Dott. M. Martelloni – Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie (COMLAS)

Dott. E. Pedoja – Società Medico Legale Triveneto (SMLT)

Prof. M. Tavani – Federazione Associazioni Medico Legali Italiane (FAMLI)

Dott. R. Zinno – Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA)